



ORDINANZA N. 17/2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** l'autorizzazione prot. n 8334 del 16/4/18 rilasciata ad e-distribuzione s.p.a. per la l'esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo tronco di linea elettrica MT in sostituzione della preesistente linea;

**VISTO** il verbale di riunione tenutasi in data 3.7.18 per il coordinamento delle attività da effettuarsi, durante la quale sono state esaminate le criticità connesse e messo a punto il cronoprogramma dei lavori ;

**RITENUTO** di dover tutelare la pubblica incolumità;

**VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

**RENDE NOTO**

A far data del 05.07.2018 per una durata prevista di giorni 7 (sette) nel tratto di viabilità pubblica compresa tra il varco Carmine ed il tratto iniziale di via del Ghiaccio, come meglio evidenziato nella planimetria all.1, verranno effettuati i lavori di realizzazione della nuova linea elettrica MT e, pertanto,

**ORDINA**

**Art .1  
Articolo 1**



Dal 5.7.18 per una durata prevista di giorni 7 (sette) e comunque fino a termine lavori, nel tratto di viabilità pubblica compresa tra la rotonda del Carmine e via del Ghiaccio, meglio evidenziato nella planimetria all.1, in cui verranno realizzate le aree di sottocantiere (indicate in planimetria quali 1°, 2°, 3° stralcio) di volta in volta individuate e delimitate dall'Impresa esecutrice dei lavori, è vietata l'effettuazione di qualsiasi operazione portuale, l'accesso, il transito di persone e/o mezzi, la fermata e la sosta di veicoli e pedoni, il deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa con il porto. È fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere all'uopo predisposta ed utilizzare la viabilità temporanea predisposta a cura della ditta esecutrice.

La ditta esecutrice dovrà provvedere alla recinzione delle aree di cantiere, alla opportuna segnalazione diurna e notturna dei lavori in corso ed alla gestione della viabilità, con proprio personale, laddove il restringimento della carreggiata lo rendesse necessario.

### **Art.2**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

### **Art.3**

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dal 5.7.18 e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, lì 03.07.2018

**IL PRESIDENTE**  
Dr Pietro SPIRITO